

ATTO DI INTESA

tra

CONSORZIO B.I.M. PIAVE DI TREVISO, corrente in Pieve di Soligo, in persona del Presidente *pro tempore*, avv. Cristina Da Soller, qui agente in virtù dei suoi poteri di rappresentanza legale, che nel prosieguo del presente atto verrà denominato per brevità “Consortio”,

e il

COMUNE DI PONTE DI PIAVE, corrente in Ponte di Piave, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, dott.ssa Paola Roma qui agente in qualità di Sindaco dell’Amministrazione municipale medesima, che per comodità verrà chiamato più semplicemente “Comune” nel prosieguo del presente atto,

le quali parti, sulle seguenti premesse,

- che, sulla base di pregresse determinazioni ad esse note, tra il Consortio, il Comune e gli altri Comuni interessati alla realizzazione della pista ciclabile denominata “La Piave” si è dato corso agli incumbenti progettuali, amministrativo-gestionali ed esecutivi funzionali alla costruzione della predetta infrastruttura viabilistica;

- che tali aspetti attuativi hanno a suo tempo conosciuto una regolazione condivisa per il tramite di un apposito protocollo di intesa, approvato dal Comune con deliberazione giunta n. 27 del 22,03,2016, nonché alla luce dei successivi atti applicativi ed autorizzativi;

- che l’art. 4 del protocollo approvato *inter partes* estendeva la sua validità sino al collaudo dell’opera e che l’opera in parola si trova ora ultimata, in fase di avvenuta conclusione dei lavori appaltati;

- che il protocollo in esame limitava la sua operatività allo studio, alla progettazione e allo svolgimento delle lavorazioni

esecutive, e che si palesa pertanto opportuno formalizzare una scrittura convenzionale a definizione del rapporto;

tutto ciò premesso e considerato le parti, come sopra rappresentate,

convengono e stipulano

quanto segue.

Art. 1

Le premesse svolte nella suesesa narrativa, delle quali Consorzio e Comune prendono atto ad ogni conseguente effetto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e presupposto di applicazione e di interpretazione delle clausole in esso contenute.

Art. 2

Le parti, dandosi reciprocamente atto della avvenuta realizzazione di quanto convenuto con il precedente accordo pattuito, convengono che il Comune assume la piena disponibilità dell'opera realizzata per l'intero tratto ricadente nell'ambito territoriale di propria competenza.

Per l'effetto, il Consorzio nulla oppone all'esercizio di ogni correlata potestà gestoria e di cura del bene da parte del Comune, stante la presa in carico qui concordata la quale – ad ogni conseguente effetto di legge – integra un atto di formale consegna delle opere considerate.

Art. 3

Al fine di promuovere una gestione coordinata dell'infrastruttura, anche attraverso azioni o forme unitarie di cura della stessa che ne valorizzino - in collaborazione con gli altri Enti interessati - la primaria

finalità turistica e di sviluppo territoriale, le parti si impegnano ad attivare ogni utile iniziativa di studio, di promozione e di concreta impostazione di modalità concrete di conduzione della pista ciclabile realizzata.

In considerazione dei tali obiettivi, le parti si impegnano a mantenere una continuità di contatti collaborativi al fine di facilitare una efficace e piena attuazione degli impegni qui assunti.

Art. 4

Le parti si danno reciprocamente atto che tutte le clausole inserite nel presente accordo sono frutto di accordo a seguito di specifiche trattative su ogni articolo e quindi di incontro delle loro libere volontà.

Pertanto, anche le clausole e condizioni che configurino o che potessero in astratto configurare fattispecie riconducibili alle ipotesi previste dall'art. 1341 del Codice Civile, avendo carattere di essenzialità, hanno validità anche se non specificamente approvate per iscritto.

Così letto, confermato e sottoscritto.

.....